



trasferimento tecnologico e innovazione

231PS09

Rev. 00 del 2016-11-30

## **Parte speciale 9**

### **del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto legislativo 231/2001**

**Reati commessi in violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)**

Rev. 00 del 30/11/2016

Ufficializzato da CDA con delibera n° 14 del 01/12/2016



trasferimento tecnologico e innovazione

## **MODELLO 231**

### **Parte Speciale 9**

#### **Sommario**

|  |   |
|--|---|
| 1. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) ..... | 3 |
| 2. Considerazioni esplicative .....  | 5 |
| 3. Individuazione delle attività sensibili .....   | 6 |
| 4. Misure atte a prevenire la commissione del reato.....                                       | 6 |



## MODELLO 231

### Parte Speciale 9

trasferimento tecnologico e innovazione

## 1. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)

**Art. 171 Legge n. 633/1941 I.** Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa

*Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

*a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

**Art.171bis Legge n. 633/1941** Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori

1. *Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*
2. *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

*È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

- a) *abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) *abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) *pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) *detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*



## MODELLO 231

### Parte Speciale 9

#### trasferimento tecnologico e innovazione

- e) *in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
- f) *introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*
- f-bis) *fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*
- h) *abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*
2. *È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:*
- a) *riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*
- a-bis) *in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*
- b) *esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*
- c) *promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*
3. *La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*
4. *La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*
- a) *l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
- b) *la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*
- c) *la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*
5. *Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

#### **Art. 171septies Legge n. 633/1941 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione**

*La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

- a) *ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) *salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

**171octies Legge n. 633/1941** *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale*



## MODELLO 231

### Parte Speciale 9

#### trasferimento tecnologico e innovazione

1. *Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi. Visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*
2. *La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

## 2. Considerazioni esplicative

Il legislatore ha inserito nella gamma dei reati presupposto del Decreto 231 anche quelle tipologie riguardanti la tutela della proprietà industriale e intellettuale, per combattere la contraffazione e inasprire le pene contro tutte quelle tipologie di reato che danneggiano l'economia nazionale e che violano i diritti del consumatore o utente finale per puntare all'etica d'impresa e alla legalità del mercato.

L'inserimento tra i reati presupposto della materia relativa all'Intellectual Properties rimarca la notevole importanza ed il notevole ed autonomo valore assunto (anche di tipo economico) dalla proprietà industriale in tutte le aree di mercato. L'attuale normativa, oltre a porsi in linea con le direttive europee che tutelano il consumatore e l'utente finale, garantisce maggiore chiarezza e certezza nell'ambito del diritto industriale.



## MODELLO 231

### Parte Speciale 9

trasferimento tecnologico e innovazione

### 3. Individuazione delle attività sensibili

Le aree attività che si possono considerare a rischio sono la:

- gestione delle attività di laboratorio;
- gestione dei dati e delle informazioni;
- gestione della comunicazione;
- creazione e divulgazione di materiale tutelato;
- presentazione dati estratti da banche dati interne ed esterne;
- gestione del marchio.

Le funzioni coinvolte sono principalmente quelle dei laboratori, dell'area ICT, dell'area Servizi per la tutela della proprietà industriale e dell'area formazione.

### 4. Misure atte a prevenire la commissione del reato

In riferimento al diritto d'autore, il personale firma un documento di riservatezza nel quale è riportato che non può comunicare e diffondere informazioni legate al know how della società (Dichiarazione di riservatezza MNA).

Per la gestione delle licenze software viene effettuato un censimento dei software installati attraverso uno specifico programma dedicato ed è presente un elenco software macro e un elenco dei software interni per la gestione interna.

È presente inoltre un "Regolamento della gestione dei marchi" (PUM).

In riferimento all'attività formativa per quanto riguarda la gestione del materiale usato, in specifico paragrafo all'interno dell'incarico con il docente è specificata la richiesta:

- a che il suo materiale sia libero da vincoli di terzi;
- ad autorizzare la diffusione di tale materiale;
- a che t<sup>2</sup>i possa utilizzare, anche in un momento successivo, il materiale stesso identificandone l'autore.

È da sottolineare che nell'area Servizi per la tutela della proprietà industriale, l'attività svolta di ricerche documentali dello stato dell'arte per marchi di impresa, modelli industriali e brevetti, di ricerche sulla presenza di altri marchi e brevetti, di fornire le informazioni strategiche necessarie per una corretta valutazione della tutela delle innovazioni tecniche e commerciali miri a tutelare la proprietà intellettuale. Gli esiti delle ricerche condotte non hanno valore di perizia. Non viene volutamente dato un servizio di consulenza tecnico legale per evitare che t<sup>2</sup>i sia coinvolta in un contenzioso. Per evitare che il cliente effettui una contraffazione degli esiti delle ricerche si presta particolare cura ed attenzione all'archiviazione delle informazioni rilevate.

L'accesso alle banche dati esterne per le ricerche documentali dell'area Servizi per la tutela della proprietà industriale è regolamentata dalle banche dati stesse previa registrazione/autenticazione.

Nella predisposizione di materiale divulgativo, anche a supporto di attività di progetti finanziati, t<sup>2</sup>i presta attenzione a non utilizzare materiale di cui non detiene la proprietà.